

Prot. n.

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI DEI LAVORATORI NEI CANTIERI STRADALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITÀ. (CIG ZDF10A0D8A)

TRA

la Provincia di Torino (C.F. 01907990012), nella persona del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità Ing. Sandra BELTRAMO, nata ad Avigliana (TO) l'11/12/1963, in qualità di legale rappresentante in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 - comma 2 - dello Statuto provinciale, ai fini del presente atto domiciliata in Torino, via Maria Vittoria n. 12, sede della Provincia di Torino;

E

l'Ing. Guido BERRA, con studio in Torino, Corso Re Umberto n. 25, P.I. 03136690017, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Torino al n. 7207R;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. del è stato conferito all'Ing. Guido BERRA, con studio in Torino, Corso Re Umberto n. 25, P.I. 03136690017, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Torino al n. 7207R, l'incarico di valutazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni prodotto dalle attività lavorative relative ai cantieri stradali, di cui trattasi;

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO
E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino, come sopra rappresentata, conferisce all'Ing. Guido BERRA, con studio in Torino, Corso Re Umberto n. 25, P.I. 03136690017, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Torino al n. 7207R, nel prosieguo denominato "incaricato", che accetta, l'incarico di valutazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni prodotto dalle attività lavorative relative ai cantieri stradali.

Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono in tutti gli adempimenti di:

- le misurazioni dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo da macchinari ed attrezzature, secondo quanto prescritto nel D. Lgs. 81/08;
- l'individuazione di criticità, delle eventuali strategie tecniche, organizzative e procedurali per la riduzione del rischio mediante interventi concretamente realizzabili;
- la valutazione dei risultati e confronto con valori standard;

Art. 2 – Termine per lo svolgimento dell’incarico.

L’incarico dovrà essere espletato con assolvimento di tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di valutazione delle vibrazioni nei cantieri stradali, entro 120 giorni dall’affidamento dell’incarico.

Art. 3 – Verifica delle prestazioni.

Fermo restando che, trattandosi di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite, per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso Dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all’incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell’incarico rendessero opportuna o necessaria l’interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo.

Il corrispettivo per la prestazione professionale è stabilito in Euro 19.950,00 oltre a Euro 798,00 per cassa di previdenza (4%), oltre a Euro 4.564,56 per IVA (22%) per complessivi Euro 25.312,56.

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia preventivamente autorizzata dalla Amministrazione provinciale. La liquidazione avverrà in più rate, in relazione a stati di avanzamento dell’incarico, su presentazione di regolare fattura. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla presentazione della fattura, salvo formale contestazione in ordine all’adempimento contrattuale. Il termine di pagamento viene così quantificato al fine di permettere l’espletamento delle necessarie verifiche d’ufficio. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse previsto dalla normativa vigente. Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate. Per quanto non specificamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Il professionista incaricato si impegna ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto di cui sopra il/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell’art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.. L’incaricato dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010, avendo effettuato sottoscrizione di specifica dichiarazione di impegni, e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Si impegna, inoltre, a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnato in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale.

Art. 5 – Base dati e documentazione tecnica.

La Provincia di Torino si impegna a fornire, tramite i propri preposti Uffici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili ai fini dell’espletamento dell’incarico.

Restano a carico esclusivo dell’incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini che si rendessero eventualmente necessari all’espletamento dell’incarico stesso, i cui oneri di spesa si intendono compresi nell’onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 6 – Approfondimenti tecnici.

L’incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono anch’esse compensate con gli onorari stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 7 - Risultato o prodotto dell’attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 8 – Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 9 - Revoca dell'incarico

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso e pertanto di recedere dal presente contratto.

Qualora la redazione e la presentazione della documentazione di specifica competenza dell'incaricato, in esecuzione dell'incarico affidato con il presente contratto, avvenga in ritardo rispetto ai tempi stabiliti, si applicherà una penale dello 0,1% dell'importo complessivo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sull'importo da liquidarsi a saldo, fatta salva la azione di rivalsa per l'eventuale danno che dovesse emergere, a causa di tale ritardo, dall'insorgenza di un contenzioso con l'Appaltatore.

Art. 10 - Controversie

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.

Art. 11 – Recesso - risoluzione

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1 comma 3 e comma 13 della L. n. 135 del 7/08/2012 di conversione del D.L. 95/2012.

Il presente contratto sarà sottoposto a novazione soggettiva ai sensi dell'art. 1 comma 16 L. 7/04/2014 n. 56 che prescrive che "il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi".

Art. 12 – Spese contrattuali.

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 13 - Sicurezza sul lavoro.

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative in materia di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali.

Le parti danno atto che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 15 - Domicilio.

Ai fini del presente contratto l'incaricato elegge domicilio in Torino, Corso Re Umberto n. 25.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente Servizio Esercizio Viabilità
Ing. Sandra BELTRAMO

L'incaricato

L'incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le clausole contenute agli articoli 10, 11 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente Servizio Esercizio Viabilità
Ing. Sandra BELTRAMO

L'incaricato

Torino,